

164.2 -bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) (1)

Art. 164.2 -bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) (1)

Art. 164.2 -bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata) (1)

1. Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

(1) Articolo inserito dall'art. 19, comma 2, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 19, comma 6-bis del suddetto D.L. 132/2014.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it